



ANTIRICICLAGGIO - le nuove disposizioni di Banca d'Italia

Aiutaci a diffondere le notizie, inoltra una copia alla/al tuo collega



La normativa Antiriciclaggio continua ad evolversi. Dopo le recenti modifiche ai massimali e l'introduzione dell'adeguata verifica, la Banca d'Italia ha posto un ulteriore tassello nel quadro delle norme relative alla segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) avente ad oggetto eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta degli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari emanati il 24/8/2010. Tale direttiva sugli indicatori si aggiunge a quelli già diffusi dal Ministero della giustizia il 16/4/2010 per i professionisti.

Gli indicatori di anomalia in discorso sono rivolti specificamente alle banche e agli intermediari del settore finanziario (Poste Italiane S.p.A., compagnie d'assicurazione, agenti assicurativi, broker, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società finanziarie, promotori etc) e intendono agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini dell'invio di una segnalazione alla UIF. Il provvedimento è composto da sette articoli e contiene un allegato che menziona 21 indicatori di anomalia (articolati in molteplici sub-indici).

Tali indicatori concernono, in particolare, il profilo soggettivo del cliente; le operazioni illogiche, inusuali, incompatibili o effettuate tramite il ricorso a terzi; le modalità di pagamento; le operazioni in strumenti finanziari, i contratti assicurativi sulla vita e il finanziamento del terrorismo. Importante il rilievo secondo il quale, più che l'importo dell'operazione (es. frequente operatività in contanti del cliente anche sotto la soglia dei 5 mila euro o di prelievi e versamenti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15 mila euro), è importante una valutazione complessiva delle posizioni (cfr. anche, la recente circolare interpretativa del 11/10/2010, prot. 297944, della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, il cui testo è stato condiviso con Banca d'Italia, Uif e Guardia di finanza).

L'operazione, comunque, va segnalata anche nei casi di rifiuto, di non conclusione e di tentativo. Si ribadisce, inoltre, che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti, dovendo essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

I nuovi indicatori, come chiarito dalla Banca d'Italia nel Comunicato stampa, aggiornano il contenuto del "Decalogo" del 2001 alla luce dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette maturata nell'ultimo decennio e delle esperienze delle Financial Intelligence Units estere.

Come noto le segnalazioni di operazioni sospette rivestono particolare criticità nell'ambito della normativa antiriciclaggio, perché impongono una collaborazione attiva agli intermediari, pena rilevanti sanzioni. Secondo l'ultimo bollettino semestrale della Uif (giugno 2010), sotto il profilo dell'analisi statistica, risultano ricevute, nel primo semestre 2010, 14.965 segnalazioni. di cui 10.347 provenienti dalle banche, 2.622 da intermediari finanziari e 27 da banche estere.

Come FISAC/CGIL da sempre siamo attivi per informare i colleghi sia delle novazioni normative introdotte sia dei rischi che si corrono con il mancato rispetto. Abbiamo tenuto seminari informativi in proposito ed abbiamo anche predisposto una breve guida riassuntiva della materia che è attualmente in corso di aggiornamento. Ci raccomandiamo con tutti al rispetto della normativa ricordando che i nostri delegati sono a disposizione per eventuali chiarimenti /o assistenza.